

## REGIONE VENETO

*LR 14/2017 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo”*

**Delibera della Giunta Regionale n. 668/2018**

*“Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera a) della LR 14/2017”*

*LR 14/2019 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio”*

### OBIETTIVI E PRINCIPI

#### **LR 14/2017**

**Il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l'equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all'alimentazione ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio (art. 1, comma 1).**

Il presente legge detta norme per il contenimento del consumo di suolo assumendo quali **principi informativi**:

- **la programmazione dell'uso del suolo e la riduzione progressiva e controllata della sua copertura artificiale,**
- la tutela del paesaggio, delle reti ecologiche, delle superfici agricole e forestali e delle loro produzioni,
- la promozione della biodiversità coltivata,
- **la rinaturalizzazione di suolo impropriamente occupato,**
- **la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, contemplando l'utilizzo di nuove risorse territoriali esclusivamente quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente (art. 1, comma 2).**

Sono **obiettivi delle politiche territoriali** ed, in particolare, **degli strumenti di pianificazione**:

- a) **ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato per usi insediativi e infrastrutturali, in coerenza con l'obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050;**
- b) individuare le funzioni eco-sistemiche dei suoli e le parti di territorio dove orientare azioni per il ripristino della naturalità, anche in ambito urbano e periurbano;  
(omissis..)
- e) valutare gli effetti degli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia sulla salubrità dell'ambiente, con particolare riferimento alla qualità dell'aria, e sul paesaggio, inteso anche quale elemento identitario delle comunità locali;
- f) **incentivare il recupero, il riuso, la riqualificazione e la valorizzazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata**, favorendo usi appropriati e flessibili degli edifici e degli spazi pubblici e privati, nonché **promuovendo la qualità urbana ed architettonica ed, in particolare, la rigenerazione urbana sostenibile e la riqualificazione edilizia ed ambientale degli edifici;**
- g) ripristinare il prevalente uso agrario degli ambiti a frammentazione territoriale, prevedendo il recupero dei manufatti storici e del paesaggio naturale agrario, il collegamento con i corridoi ecologici ed ambientali, la valorizzazione dei manufatti isolati, la rimozione dei manufatti abbandonati;  
(omissis..)
- m) **attivare forme di collaborazione pubblico-privato che contribuiscano alla riqualificazione del territorio e della città, su basi di equilibrio economico-finanziario** e di programmazione temporale dei procedimenti e delle iniziative in un contesto di prevedibilità, certezza e stabilità della regolazione. (art. 3)

#### **LR 14/2019**

La Regione Veneto promuove misure per:

- il **miglioramento della qualità della vita delle persone all'interno delle città**
- il **riordino urbano** mediante la realizzazione di interventi mirati, tra l'altro, alla qualità architettonica, alla sostenibilità ed efficienza ambientale, alla rinaturalizzazione del territorio veneto, al preferibile utilizzo agricolo del suolo, alla implementazione delle centralità urbane

La presente legge promuove politiche per la **densificazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata**, mediante la demolizione di manufatti incongrui e la riqualificazione edilizia e ambientale (art. 1).

## **DEFINIZIONI**

#### **LR 14/2017**

**Superficie naturale e seminaturale** = tutte le superfici non impermeabilizzate, comprese quelle situate all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata e utilizzate, o destinate, a verde pubblico o ad uso pubblico, quelle costituenti continuità ambientale, ecologica e naturalistica con le superfici esterne della medesima natura, nonché quelle destinate all'attività agricola

**Superficie agricola** = i terreni qualificati come tali dagli strumenti urbanistici, nonché le aree di fatto utilizzate per scopi agro-silvo-pastorali, indipendentemente dalla destinazione urbanistica e quelle, comunque libere da edificazioni ed infrastrutture, suscettibili di utilizzazione agricola anche

presenti negli spazi liberi delle aree urbanizzate

**Consumo di suolo** = l'incremento della superficie naturale e seminaturale interessata da interventi di impermeabilizzazione del suolo, o da interventi di copertura artificiale, scavo o rimozione, che ne compromettano le funzioni eco-sistemiche e le potenzialità produttive; il calcolo del consumo di suolo si ricava dal bilancio tra le predette superfici e quelle ripristinate a superficie naturale e seminaturale

**Impermeabilizzazione del suolo** = il cambiamento della natura o della copertura del suolo che ne elimina la permeabilità, impedendo alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera; tale cambiamento si verifica principalmente attraverso interventi di urbanizzazione, ma anche nel caso di compattazione del suolo dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti, depositi permanenti di materiali o attrezzature

**Ambiti di urbanizzazione consolidata** = l'insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona agricola. Tali ambiti di urbanizzazione consolidata non coincidono necessariamente con quelli individuati dal piano di assetto del territorio (PAT) ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera o), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

**Ambiti urbani degradati** = le aree ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, assoggettabili agli interventi di riqualificazione urbana di cui all'articolo 6, contraddistinti da degrado edilizio, urbanistico, socio-economico, ambientale.

**Ambiti urbani di rigenerazione** = le aree ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, caratterizzati da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale od urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi; tali ambiti sono assoggettabili ai programmi di rigenerazione urbana sostenibile, di cui all'articolo 7

**Mitigazione** = misure volte a mantenere le funzioni eco-sistemiche del suolo e a ridurre gli effetti negativi, diretti o indiretti, degli interventi di edificazione ed urbanizzazione del territorio sull'ambiente e sul benessere umano

**Compensazione ecologica** = interventi volti al ripristino delle condizioni di naturalità o seminaturalità dei suoli, finalizzati a compensare quelle perse con gli interventi di edificazione ed urbanizzazione, quali la bonifica e la deimpermeabilizzazione del suolo o gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi"

**Invarianza idraulica** = il principio secondo il quale la trasformazione di un'area non deve provocare un aggravio della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall'area stessa;

**Potenziamento idraulico** = misure volte ad effettuare tutti gli interventi preventivi sui corpi idrici superficiali indirizzati alla protezione dell'ambiente e delle persone in ragione dei radicali cambiamenti climatici (art. 2).

### **LR 14/2019**

**Qualità architettonica** = l'esito di un coerente e funzionale sviluppo progettuale, architettonico, urbanistico e paesaggistico che rispetti i principi di utilità e funzionalità, con particolare attenzione all'impatto visivo sul territorio, alla sostenibilità energetica ed ecologica, alla qualità tecnologica dei materiali e delle soluzioni adottate, in un percorso di valorizzazione culturale e identitaria dell'architettura e degli spazi urbani

**Rinaturalizzazione del suolo** = intervento di restituzione di un terreno antropizzato alle condizioni naturali o seminaturali di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 2, della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, attraverso la demolizione di edifici e superfici che hanno reso un'area impermeabile, ripristinando le naturali condizioni di permeabilità, ed effettuando le eventuali operazioni di bonifica ambientale; la superficie così ripristinata deve consentire il naturale deflusso delle acque meteoriche e, ove possibile, di raggiungere la falda acquifera.

Crediti edilizi da rinaturalizzazione = capacità edificatoria riconosciuta dalla strumentazione urbanistica a comunale a seguito della demolizione dei

manufatti incongrui e della rinaturalizzazione del suolo (art. 2).

## LIMITE AL CONSUMO DI SUOLO

### ***LR 14/2017 – Quantità massima di consumo di suolo ammessa sul territorio regionale***

**La Giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, definisce con proprio provvedimento:**

- a) **la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale nel periodo preso a riferimento, in coerenza con l'obiettivo comunitario di azzerarlo entro il 2050, e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei**, sulla base delle informazioni disponibili in sede regionale e di quelle fornite dai comuni;
- b) **gli obiettivi di recupero di ambiti urbani degradati o utilizzati in modo improprio;**
- c) le politiche, gli strumenti e le azioni positive per concorrere con gli altri enti territoriali e locali al conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1;
- d) le regole e le misure applicative ed organizzative per la determinazione, registrazione e circolazione dei crediti edilizi;
- e) le correlative procedure di verifica e monitoraggio;
- f) i criteri di individuazione degli interventi pubblici e di interesse pubblico o generale di rilevanza sovracomunale per i quali non trovano applicazione le misure e i limiti della presente legge (art. 4, comma 2).

La Giunta regionale sottopone a revisione almeno quinquennale la quantità massima del consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi del comma 2, lettera a). (art. 4, comma 6).

**I comuni forniscono alla Giunta regionale informazioni sui seguenti aspetti:**

- specificità territoriali, in particolare di quelle montane
- caratteristiche qualitative, idrauliche e geologiche dei suoli
- produzioni agricole, delle tipicità agroalimentari, dell'estensione e della localizzazione delle aree agricole rispetto alle aree urbane e periurbane;
- stato di fatto della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica;
- esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche;
- **estensione del suolo già edificato**, della consistenza delle aree e degli edifici dismessi o, comunque, inutilizzati;
- **varianti verdi approvate** ai sensi dell'articolo 7 della LR 4/2015;
- interventi programmati dai Consorzi di sviluppo.

La Giunta invia ai comuni, entro 3 giorni dall'entrata in vigore della legge, apposita scheda da compilare che i comuni devono restituire entro i successivi sessanta giorni; decorso inutilmente tale termine, nei comuni che non hanno provveduto si applicano, fino all'integrazione del suddetto provvedimento della Giunta regionale sulla base dei dati tardivamente trasmessi, le limitazioni previste dall'articolo 13, commi 1, 2, 4, 5 e 6 (Disposizioni transitorie).

**Con la Delibera n. 668 del 15 maggio 2018 la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) della LR 14/2017, ha individuato la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel Veneto fino al 2050 che è pari a 21.323 ettari (1,15% del territorio regionale).**

**LR 14/2019 – Crediti edilizi da rinaturalizzazione del suolo (art. 4)**

**La Giunta Regionale**, entro 4 mesi dall'entrata in vigore della legge, **detta una specifica disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione** prevedendo in particolare:

- i criteri attuativi e le modalità operative da osservarsi per attribuire agli interventi demolitori crediti edilizi da rinaturalizzazione, espressi in termini di volumetria o superficie;
- le modalità applicative e i termini da osservarsi per l'iscrizione dei crediti edilizi da rinaturalizzazione in apposita sezione del Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED);
- le modalità per accertare il completamento dell'intervento demolitorio e la rinaturalizzazione;
- i criteri operativi per la cessione sul mercato di crediti edilizi da rinaturalizzazione generati da immobili pubblici comunali.

Entro 12 mesi dall'adozione del provvedimento della Giunta regionale, **i comuni approvano una variante allo strumento urbanistico** finalizzata:

- ad **individuare i manufatti incongrui** la cui demolizione sia di interesse pubblico
- a **definire le condizioni cui subordinare eventualmente gli interventi demolitori** del singolo manufatto e gli interventi necessari per rimuovere l'impermeabilizzazione del suolo e per la sua rinaturalizzazione;
- ad individuare le eventuali aree riservate all'utilizzazione di crediti edilizi da rinaturalizzazione.

Salvo limiti più restrittivi fissati dai comuni, sui manufatti incongrui, individuati dalla variante allo strumento urbanistico, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

## MISURE PER LA RIGENERAZIONE URBANA

**LR 14/2017**

**Riqualificazione edilizia ed ambientale** (art. 5)

- demolizione integrale di opere incongrue o di elementi di degrado nonché di manufatti ricadenti in aree a pericolosità idraulica e geologica, o nelle fasce di rispetto stradale, con ripristino del suolo naturale o seminaturale, fatti salvi eventuali vincoli o autorizzazioni;
- recupero, riqualificazione e destinazione ad ogni tipo di uso compatibile con le caratteristiche urbanistiche ed ambientali del patrimonio edilizio esistente, mediante il miglioramento della qualità edilizia in relazione a tutti o ad una parte rilevante dei parametri seguenti: qualità architettonica e paesaggistica; qualità delle caratteristiche costruttive, dell'impiantistica e della tecnologia; efficientamento energetico e riduzione dell'inquinamento atmosferico; eliminazione o riduzione delle barriere architettoniche; incremento della sicurezza sotto il profilo, statico e antisismico, idraulico e geologico, garantendo nella trasformazione dell'area l'invarianza idraulica e valutando, ove necessario, il potenziamento idraulico
- fermo restando il rispetto del dimensionamento del piano di assetto del territorio (PAT), il piano degli interventi (PI) di cui all'articolo 12, comma 3, LR 23 aprile 2004, n. 11, definisce le misure e gli interventi finalizzati al ripristino, al recupero e alla riqualificazione nelle aree occupate dalle opere incongrue e prevede misure di agevolazione che possono comprendere il riconoscimento di crediti edilizi per il recupero di potenzialità edificatoria negli ambiti di urbanizzazione consolidata, premialità in termini volumetrici o di superficie e la riduzione del contributo di costruzione. Le demolizioni

devono precedere l'eventuale delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse, salvo eccezioni motivate e prestazione di adeguate garanzie

- il suolo ripristinato all'uso naturale o seminaturale, con utilizzazione delle agevolazioni di cui al comma 2, è assoggettato ad un vincolo di non edificazione, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese del beneficiario delle agevolazioni; il vincolo permane fino all'approvazione di una specifica variante allo strumento urbanistico che non può essere adottata prima di dieci anni dalla trascrizione del vincolo

#### ***Riqualificazione urbana*** (art. 6)

- interventi realizzati negli ambiti urbani degradati

- fermo restando il rispetto del dimensionamento del piano di assetto del territorio (PAT), il piano degli interventi (PI) individua il perimetro degli ambiti urbani degradati da assoggettare ad interventi di riqualificazione urbana e li disciplina in una apposita scheda, precisando: i fattori di degrado, gli obiettivi generali e quelli specifici della riqualificazione, i limiti di flessibilità rispetto ai parametri urbanistico-edilizi della zona, le eventuali destinazioni d'uso incompatibili e le eventuali ulteriori misure di tutela e compensative, anche al fine di garantire l'invarianza idraulica e valutando, ove necessario, il potenziamento idraulico nella trasformazione del territorio.

- il PI può prevedere il riconoscimento di crediti edilizi per il recupero di potenzialità edificatoria negli ambiti di urbanizzazione consolidata, premialità in termini volumetrici o di superficie e la riduzione del contributo di costruzione.

- possono essere attuati mediante:

- a) piani urbanistici attuativi;
- b) comparti;
- c) permessi di costruire convenzionati.

#### ***Programmi di rigenerazione urbana sostenibile*** (art. 7)

- il piano di assetto del territorio (PAT) individua gli ambiti urbani di rigenerazione assoggettabili a programmi di rigenerazione urbana sostenibile e il piano degli interventi (PI), con apposita scheda, individua il perimetro di tale ambito dando gli indirizzi per la sua attuazione, ivi comprese le modalità di trasferimento di eventuali attività improprie, le destinazioni d'uso incompatibili e le misure necessarie a garantire il raggiungimento degli obiettivi di rigenerazione.

- i progetti degli interventi per l'attuazione dei programmi di rigenerazione prevedono lo sviluppo di tipologie edilizie urbane a basso impatto energetico e ambientale, la pluralità di funzioni e la qualità architettonica degli edifici e degli spazi pubblici

- a seguito della individuazione degli ambiti di cui al comma 1, i soggetti pubblici o privati aventi titolo presentano all'amministrazione comunale una proposta di programma di rigenerazione urbana sostenibile, al fine di verificarne la coerenza con gli indirizzi, i criteri e gli obiettivi indicati nelle schede contenute nel PI.

- promossi dai comuni, singoli o associati, e approvati, in quanto di interesse regionale, mediante accordo di programma;

- nell'accordo di programma le parti pubbliche possono prevedere forme di cofinanziamento ed incentivi, inclusa la riduzione del contributo di costruzione

#### ***Interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente*** (art. 8)

- il comune può consentire l'uso temporaneo di volumi dismessi o inutilizzati ubicati in zona diversa da quello agricola, con esclusione di ogni uso ricettivo

- sono considerate funzioni prioritarie per il riuso: il lavoro di prossimità; la creatività e la cultura; il gioco e il movimento: le nature urbane.
- consentito anche nel caso in cui l'uso richiesto sia diverso dal precedente o da quello previsto dallo strumento urbanistico, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore a tre anni, prorogabili di altri due, dalla data di agibilità degli immobili oggetto di intervento.
- comune, a seguito di specifica proposta da parte dei proprietari o dei soggetti aventi titolo, autorizza l'uso temporaneo di singoli immobili, stabilendo con apposita deliberazione: il nuovo utilizzo ammesso; gli utilizzi e le modalità d'uso vietate; la violazione del divieto di tali utilizzi e modalità comporta la immediata sospensione della autorizzazione; il termine per l'utilizzo temporaneo, che non può in ogni caso essere complessivamente superiore a cinque anni.
- il comune autorizza il riuso temporaneo previa presentazione di un progetto di riuso e la sottoscrizione di una convenzione approvata dal Consiglio comunale nella quale sono precisati: le condizioni per il rilascio degli immobili alla scadenza del termine fissato per l'utilizzo temporaneo; le sanzioni a carico dei soggetti inadempienti; le eventuali misure di incentivazione, comprese quelle di natura contributiva, nel caso di immobili privati messi a disposizione del comune; le dotazioni territoriali e infrastrutturali minime necessarie e funzionali all'uso temporaneo ammesso, con particolare riferimento all'accesso viabilistico e ai parcheggi; le altre condizioni e modalità necessarie a garantire il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

#### **LR 14/2019**

##### ***Interventi di ampliamento*** (art. 6)

- edifici con qualsiasi destinazione d'uso ubicati negli ambiti di urbanizzazione consolidata e nelle zone agricole
- incremento fino al 15% del volume o della superficie a condizione che sia garantita per la parte ampliata la classe energetica A1 e vengano utilizzate tecnologie che prevedano l'uso di fonti energetiche rinnovabili;
- fino ad un ulteriore 25% in caso di eliminazione delle barriere architettoniche, messa in sicurezza sismica dell'intero edificio, utilizzo di materiali di recupero, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di pareti ventilate, isolamento acustico, utilizzo di sistemi di recupero dell'acqua piovana, utilizzo del BACS, rimozione e smaltimento di elementi in cemento amianto, ecc.
- le due percentuali non possono comportare complessivamente un aumento superiore al 40% del volume o della superficie esistente, fatta salva la possibilità di arrivare al 60% in caso di utilizzo del crediti edilizi da rinaturalizzazione
- l'ampliamento può essere realizzato in aderenza, sopraelevazione o utilizzando un corpo edilizio già esistente all'interno del lotto
- l'edificio e l'ampliamento devono ricadere in zona omogenea propria
- in caso di edifici composti da più unità immobiliari, l'ampliamento può essere realizzato anche separatamente per ciascuna di esse, compatibilmente con le leggi che regolano il condominio. Per le case a schiera l'ampliamento è ammesso qualora venga realizzato in maniera uniforme con le stesse modalità su tutte le case appartenenti alla schiera.

##### ***Interventi di demolizione e ricostruzione*** (art. 7)

- edifici con qualsiasi destinazione d'uso ubicati negli ambiti di urbanizzazione consolidata e nelle zone agricole
- edifici che necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza
- incremento fino al 25% o della superficie a condizione che per la ricostruzione vengano utilizzate tecniche costruttive che consentano di certificare la prestazione energetica dell'edificio in classe A1 e tecnologie che prevedono l'uso di fonti di energia rinnovabile con potenza incrementata di almeno il 10% rispetto al valore obbligatorio;
- incremento di un ulteriore 35% in caso di eliminazione delle barriere architettoniche, prestazione energetica dell'intero edificio in classe A4,

utilizzo di materiali di recupero, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di pareti ventilate, isolamento acustico, utilizzo di sistemi di recupero dell'acqua piovana, utilizzo del BIM o del BACS, rimozione e smaltimento di elementi in cemento amianto, ecc.

- le due percentuali non possono comportare complessivamente un aumento superiore al 60% del volume o della superficie esistente, fatta salva la possibilità di arrivare al 100% in caso di utilizzo dei crediti edilizi da rinaturalizzazione
- gli edifici devono ricadere in zona territoriale propria.

## REGIME TRANSITORIO

### **LR 14/2017**

#### **Disposizioni finali** (art. 12)

1. Sono sempre consentiti sin dall'entrata in vigore della presente legge ed anche successivamente, in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a):

- a) gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata;
- b) gli interventi di cui agli articoli 5 e 6, con le modalità e secondo le procedure ivi previste;
- c) i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico;
- d) gli interventi di cui al Capo I della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive";
- e) gli interventi di cui all'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e, comunque, tutti gli interventi connessi all'attività dell'imprenditore agricolo;
- f) l'attività di cava ai sensi della vigente normativa;
- g) gli interventi di cui alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche", le cui premialità sono da considerarsi alternative e non cumulabili con quelle previste dal presente Capo;
- h) gli interventi attuativi delle previsioni contenute nel piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), nei piani di area e nei progetti strategici di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), sono consentite eventuali varianti allo strumento urbanistico comunale.

#### **Disposizioni transitorie** (art. 13)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, **fino all'emanazione del provvedimento della Giunta regionale:**

- a) **non è consentito consumo di suolo;**
  - b) **non è consentita l'introduzione nei piani territoriali ed urbanistici di nuove previsioni che comportino consumo di suolo.**
2. **In deroga alla limitazione di cui al comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi negli ambiti inedificati nella misura del 30 per cento della capacità edificatoria complessivamente assegnata dal Piano di assetto del territorio** di cui all'articolo 13 della legge regionale 23 aprile

2004, n. 11 o, per i comuni che non ne sono ancora dotati, dal Piano regolatore generale e, comunque, non oltre la capacità massima assegnata.

**3. I Piani degli interventi (PI) che hanno formalmente avviato la procedura di formazione ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono concludere il procedimento di formazione del piano in deroga alla limitazione di cui al comma 1, lettera b).**

**4. Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge** relativi:

- a) ai titoli abilitativi edilizi, comunque denominati, aventi ad oggetto interventi comportanti consumo di suolo;
- b) ai piani urbanistici attuativi, comunque denominati, la cui realizzazione comporta consumo di suolo.

5. Per i procedimenti in corso di cui al comma 4 si intendono:

a) nel caso dei titoli abilitativi edilizi, i procedimenti già avviati con la presentazione allo sportello unico della domanda di permesso di costruire ovvero delle comunicazioni o segnalazioni, comunque denominate, relative ai diversi titoli abilitativi, corredate dagli eventuali elaborati richiesti dalla vigente normativa;

b) nel caso dei piani urbanistici attuativi, i procedimenti già avviati con la presentazione al comune della proposta corredata dagli elaborati necessari ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. Sono comunque fatti salvi i piani urbanistici attuativi per i quali siano già stati approvati gli ambiti di intervento.

6. Sono, altresì, **fatti salvi gli accordi tra soggetti pubblici e privati, di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11**, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata deliberata dalla giunta o dal consiglio comunale la dichiarazione di interesse pubblico, nonché gli accordi di programma di cui all'articolo 7 della medesima legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, relativamente ai quali entro la medesima data la conferenza decisoria abbia già perfezionato il contenuto dell'accordo.

**7. I piani di assetto del territorio (PAT) già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge possono concludere il procedimento di formazione del piano secondo le disposizioni vigenti al momento della loro adozione.**

8. Qualora il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), non sia emanato nel termine indicato, la percentuale di cui al comma 2 è incrementata di un ulteriore 20 per cento.

**9. Gli ambiti di urbanizzazione consolidata**, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), **sono individuati con provvedimento della giunta o del consiglio comunale e sono trasmessi in Regione** entro il termine previsto dal comma 5 dell'articolo 4. I comuni, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale ai sensi del comma 10 confermano o rettificano detti ambiti.

**10. Entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), i comuni approvano la variante di adeguamento allo strumento urbanistico generale** secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 14 e, contestualmente alla sua pubblicazione, ne trasmettono copia integrale alla Regione.

11. Trascorsi i termini di cui al comma 10 senza che il comune abbia provveduto, **il Presidente della Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi** secondo le procedure di cui all'articolo 30 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

12. Fino a quando i comuni o la Regione non provvedono rispettivamente ai sensi dei commi 10 e 11, continuano ad applicarsi i commi 1, 2, 4, 5, 6 e 8, fermi restando, qualora più restrittivi, i limiti definiti dal provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).

13. Per le finalità di cui agli articoli 5 e 6, i comuni non ancora dotati di PAT possono adottare, in deroga al divieto di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, una variante al piano regolatore generale con la procedura di cui all'articolo 50, commi 6, 7 e 8, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio".

14. Nei comuni non dotati di PAT si applica l'articolo 18, commi 7 e 7-bis, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e il termine quinquennale di decadenza decorre dall'entrata in vigore della presente legge

#### **LR 14/2019**

##### **Art. 17 Disposizioni transitorie e finali**

1. Gli interventi per i quali la scia o la richiesta del permesso di costruire siano stati presentati, ai sensi della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, entro il 31 marzo 2019, continuano ad essere disciplinati dalla medesima legge regionale.
2. I comuni dotati di PAT si adeguano alle disposizioni dell'articolo 36 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, come modificato dalla presente legge e mantengono la propria disciplina fino all'approvazione di una nuova variante al piano degli interventi.
3. Le premialità volumetriche o di superficie previste dalla presente legge sono alternative e non cumulabili con quelle previste da altre leggi regionali. (omissis)..

## **ULTERIORI PREVISIONI**

#### **LR 4/2015**

##### **Varianti verdi (art. 7)**

Entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, i comuni pubblicano nell'albo pretorio, anche con modalità on-line, un avviso con il quale invitano gli aventi titolo, che abbiano interesse, a presentare entro i successivi 60 giorni la richiesta di riclassificazione di aree edificabili, affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili.

Il comune, entro 60 giorni dal ricevimento, valuta le istanze e, qualora ritenga le stesse coerenti con le finalità di contenimento del consumo del suolo, le accoglie mediante approvazione di apposita variante al piano degli interventi (PI) ovvero al Piano regolatore generale. La variante di cui al presente articolo non influisce sul dimensionamento del PAT e sul calcolo della superficie agricola utilizzata (vedi anche la Circolare n. 1 del 11 febbraio 2016).

##### **Attuazione dell'art. 2-bis Dpr 380/2001 (art. 8, parzialmente abrogato con sentenza 41/2017 della Corte Costituzionale)**

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, lo strumento urbanistico generale, con le procedure di cui al comma 4, può fissare limiti di densità, di altezza e di distanza in deroga a quelli stabiliti dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444:

a) nei casi di cui all'articolo 17, comma 3, lettere a) e ~~b)~~, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", con riferimento ai limiti di distanza da rispettarsi all'interno degli ambiti dei piani urbanistici attuativi (PUA) ~~e degli ambiti degli interventi disciplinati puntualmente;~~

b) in specifiche zone o ambiti, individuati all'interno delle zone di completamento, comunque denominate nello strumento urbanistico comunale, qualora i diversi limiti fissati siano funzionali a confermare un assetto morfologicamente ordinato ed unitario di tessuti urbani consolidati prevalentemente composti da fabbricati realizzati prima dell'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

2. Le deroghe sono comunque ammesse per gli interventi di ristrutturazione edilizia, realizzati all'interno della sagoma esistente, ancorché attuati mediante integrale demolizione e ricostruzione, fatte salve disposizioni più restrittive dello strumento urbanistico comunale.

3. I limiti di densità, di altezza e di distanza, in deroga a quelli stabiliti dagli articoli 7, 8 e 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, fissati dallo strumento

urbanistico generale ai sensi del comma 1, non devono compromettere le condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie degli insediamenti e degli edifici e devono assicurare il mantenimento di spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio adeguati alle necessità delle zone o ambiti individuati secondo quanto stabilito dallo strumento urbanistico generale.

4. Lo strumento urbanistico comunale individua le zone o ambiti di cui al comma 1, lettera b), nonché i limiti di densità, di altezza e di distanza in deroga a quelli stabiliti dagli articoli 7, 8 e 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, da osservarsi all'interno degli stessi, sulla base dei criteri di cui al comma 3 e con le seguenti modalità:

a) per i comuni dotati del piano di assetto del territorio (PAT), in sede di formazione del piano degli interventi (PI) o mediante variante al PI con la procedura di cui all'articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, nel rispetto del dimensionamento del PAT e dei singoli ambiti territoriali omogenei (ATO);

b) per i comuni non dotati di PAT, mediante variante al piano regolatore generale (PRG) con la procedura di cui all'articolo 50, commi 6 e 7, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio", nel rispetto del dimensionamento dello strumento urbanistico generale, in deroga al divieto di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e comunque non oltre il termine previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 "Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia.

4-bis. In attuazione dell'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, ai fini del calcolo della distanza minima tra pareti finestrate di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, non sono computati gli sporti e gli elementi a sbalzo, compresi terrazze e balconi non chiusi, aggettanti dalla facciata dell'edificio per non più di metri 1,50. Resta fermo il rispetto delle disposizioni del codice civile relative alle distanze tra costruzioni nonché quelle relative all'apertura di vedute dirette e balconi sul fondo del vicino.